

VERBALE DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE, 03 novembre 2015

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno tre (03) del mese di novembre alle ore 15,00, si è riunita, nei locali della sede sociale in Chiaramonte Gulfi via dell'Oleandro n° 1, l'assemblea costitutiva dell'Associazione Culturale "l'arciVersi", per decidere e discutere sul seguente o.d.g.:

- 1) Costituzione dell'Associazione
- 2) Cariche sociali e gestione dei poteri di rappresentanza.

Assume la presidenza il Sig. Sergio D'Angelo, che nomina segretario il Sig. Giovanni Catania.

Il Presidente constatata la presenza di tutti i soci dichiara aperta la seduta e passa a esaminare i punti all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, tutti i soci si dichiarano favorevoli ad approvare lo statuto dell'Associazione.

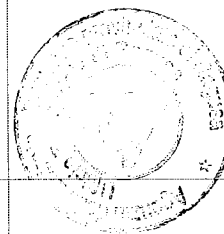
Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, i soci, facendo riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 dello statuto dell'associazione, allegato alla presente, nominano il comitato direttivo composto di n. 3 (tre) membri nelle persone di:

Sergio D'Angelo, n.q. di presidente;

Alessandro D'Amato, n.q. di presidente;

Giovanni Catania, n.q. di segretario.

STATUTO "L'ARCIVERSI" ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE



COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. È costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia di Ente del Terzo Settore, l'Associazione di Promozione Sociale "L'ARCIVERSI APS" (C.F. 92040350883), che assume la forma giuridica di Associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in Via dell'Oleandro n° 1 a Chiaramonte Gulfi (RG).

2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

ART. 3) DURATA

1. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, culturali, ricreative, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle

attività di interesse generale di seguito indicate:

- Promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale della realtà in cui opera;
- Perseguire la difesa e la valorizzazione delle tradizioni culturali, delle risorse ambientali in genere, delle capacità creative e produttive del territorio e della cultura iblea;
- Organizzare, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, manifestazioni, spettacoli, rievocazioni storiche, percorsi turistico religiosi, concerti, convegni, dibattiti, concorsi letterari, mostre d'arte, seminari e ricerche d'ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi di informazione e di cultura;
- Sollecitare la presenza attiva, responsabile e dignitosa del singolo nella collettività, promuovendone la partecipazione alla vita sociale;
- Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi d'ogni genere, nonché di pubblicazioni di giornali e/o riviste periodiche, sia su supporto cartaceo che digitale o tramite web;
- Organizzare corsi e rappresentazioni di musica, danza, pittura, scultura, disegno, fotografia, ricamo e altre forme artistiche;
- Promuovere e valorizzare i prodotti tipici dell'enogastronomia locale;
- Svolgere attività didattiche e corsi di aggiornamento culturale e professionale;
- Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere le attività di cui sopra.

Inoltre, nel rispetto dei suoi fini, l'associazione promuove la collaborazione con altre organizzazioni affini dentro e fuori le mura cittadine.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite

con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione,
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. In conformità alla normativa vigente, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 7) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 8, anche nel registro dei volontari.

4. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione.

5. Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

6. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

7. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

8. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 8) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici e i recapiti degli Associati, sono registrati nel libro degli associati.

2. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

3. Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9.

4. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. I soci e i loro familiari hanno diritto di frequentare locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa.

5. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 7.

6. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.

7. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.

8. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

9. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

10. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

ART. 9) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi;

c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

ART. 10) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7 e 8 del presente Statuto.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

5. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

6. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

e. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 12) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

4. In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

6. In caso di conflitto insanabile all'interno dell'organo, il Presidente dell'Associazione è tenuto a convocare l'Assemblea ove tutti i componenti dovranno considerarsi dimissionari per procedere all'integrale rinnovo dell'organo stesso.

ART. 13) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;

b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;

d. elegge e revoca il Presidente dell'Associazione;

e. delibera sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

f. delibera sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;

g. elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;

h. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 21 del presente statuto;

i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

j. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;

k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;

l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni

altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

ART. 14) ASSEMBLEE CONVOCAZIONI

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

- a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;
- b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno successivo.

2. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno) degli associati aventi diritto di voto.

3. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ART. 15) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con



la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati.

8. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e

prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

12. Qualora sussistano validi motivi e ne facciano richiesta 1/3 degli associati si potrà svolgere in videoconferenza.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.



Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

8. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo

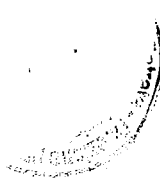
organo dallo stesso indicato, con voto consultivo.

Art. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- c) delibera sull'esclusione dell'associato;
- d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
- e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;
- g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
- i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio



corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia;

k) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART. 19) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
 - b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
 - c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
 - d) Convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
 - e) presiede l'Assemblea;
 - f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
 - g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare



esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;

j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 20) COLLEGIO SINDACALE

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio



Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'albo dei revisori contabili.

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.

4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 21, e può essere ricoperto anche da persone esterne non associate.

5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la



raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8. Il Collegio Sindacale, ove invitato, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con il suo presidente o suo delegato, individuato tra gli altri componenti del Collegio.

9. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

10. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 20 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo dei revisori dei conti.

2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 20 non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

NORME AMMINISTRATIVE

ART. 22) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il

patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al limite previsto dall'articolo 22 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative; contributi degli enti associati; contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non



creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 23) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta.

Art. 24) LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio

sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto all'art. 15.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ad altro Ente del Terzo Settore salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 27) ENTRATA IN VIGORE – NORME TRANSITORIE

1. Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione.

Chiaramonte Gulfi, li 20 aprile 2021

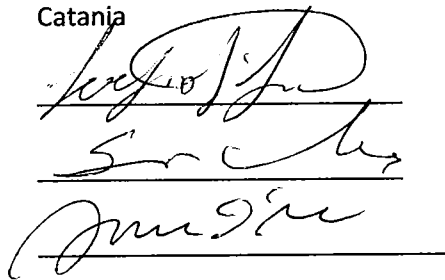
I SOCI FONDATORI

Sergio D'Angelo (Presidente)

Giovanni

Catania

Alessandro D'Amato



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Perugia

Registrato al n. *189/05/2021*
N. *646* *3*
Euro Euro *otto esente*

Il Funzionario Addetto (*)
() Firma su *...*

